



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

26

COPIA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE . REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.L. 19 AGOSTO 2014, N. 175 E SS.MM. ED II – RICOGNIZIONI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2021

Addì 30 del mese di dicembre 2022 alle ore 18:00 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL. Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri				Presenti	Assenti	Consiglieri				Presenti	Assenti	
n	Cognome	Nome				n.	Cognome	Nome				
1	Ardizzone	Sebastiana Marcella	x			6	Siligato	Gianmarco			x	
2	Mazzullo	Beatrice	x			7	Bucceri	Mario Leonardo			x	
3	Siligato	Antonina Sebastiana	x			8	Barra	Cosimo Giovanni	x			
4	Intilisano	Salvatore Leonardo	x			9	Siligato	Antonella			x	
5	Longo	Angelo Marcello	x			10	D'Agostino	Antonino Paolo	x			

Assegnati 10
In Carica 10

Presenti n. 7
Assenti n. 3

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica

Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella

Si passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021”**.

Il presidente del consiglio comunale legge il testo della proposta in esame limitatamente alla parte finale e rende noto che sul punto il revisore dei conti dell'ente ha espresso parere favorevole.

Prende la parola il consigliere comunale Barra Cosimo Giovanni, il quale, con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, ritiene che sarebbe opportuno che, così come avvenuto con gli altri comuni, la società che si occupa del servizio metta a disposizione specifici raccoglitori per il conferimento degli indumenti, al che il sindaco riferisce che si attiverà in tal senso.

Non registrandosi alcun altro intervento, il presidente del consiglio comunale pone in votazione la proposta in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto **“Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021”**;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto **“Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021”**, la quale viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed unanime votazione, la delibera appena approvata viene dichiarata immediatamente esecutiva.

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETÀ PARTECIPATE.
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.
LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS. MM. ED II. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2021**

IL SINDACO

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii.;
- l'art. 42, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (c. d. T. U. E. L.) e ss. mm. ed ii., il quale attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare: 1) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali; 2) l'onere di esprimere gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Premesso che:

- l'art. 20, comma 1, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, c. d. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T. U. S. P.), emanato in attuazione dell'art. 18, l. 7 agosto 2015, n. 124, e successivamente modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*;
- la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T. U. S. P., d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le linee-guida per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- a tale obbligo sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), T. U. S. P.);
- in particolare, l'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"*;
- sulle disposizioni contenute nel d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, di integrazione e correzione del T. U. S. P., è stata acquisita, nella Conferenza unificata del 16 marzo 2017, l'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali al fine di sanare il deficit partecipativo rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre 2016, n. 251;
- in merito all'applicabilità delle norme del T. U. S. P. alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 23 del T. U. S. P., rubricato *"Clausola di salvaguardia"*, testualmente dispone che *"Le disposizioni del presente decreto si applicano*

nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”;

- pertanto, le disposizioni del T. U. S. P., adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione;
- alla stregua di quanto precede, anche il comune di Mongiuffi Melia è tenuto alla revisione periodica delle partecipazioni possedute;
- secondo le linee-guida sopra richiamate, il provvedimento di ricognizione, adeguatamente motivato, *“deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”;*

Accertato che:

- come delineato dall’art. 1, comma 1, del T. U. S. P., la ricognizione deve avere riguardo a tutte le partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c. d. perimetro oggettivo);
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T. U. S. P., per *“partecipazione”* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”;*
- una società si considera: a) partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; b) partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. Pertanto, rientrano fra le *“partecipazioni indirette”* soggette alle disposizioni del T. U. S. P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);
- se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20, comma 2, T. U. S. P., in presenza delle quali non risulta possibile il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;*
- in sede di ricognizione periodica, il predetto art. 20, comma 2, T. U. S. P. impone la dismissione delle partecipazioni: a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti; b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali; c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del T. U. S. P. *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”;*

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra, i quali costituiscono adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del d. l. 24 giugno

2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, T. U. S. P.;

Tenuto conto del fatto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate ovvero costituire oggetto di una delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T. U. S. P. –ossia razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione– le partecipazioni che:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T. U. S. P., in considerazione anche della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, oltre che della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T. U. S. P.;
- 3) non sono previste dall'art. 20, comma 2, T. U. S. P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del d. lgs. 16 Giugno 2017, n. 100, ovvero gli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
 - f) partecipazioni che vanno dismesse per la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) partecipazioni che vanno dismesse per la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T. U. S. P.;

Posto, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie elencate dall'art. 4 del T. U. S. P. o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T. U. S. P. medesimo;

Atteso che il comune di Mongiuffi Melia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T. U. S. P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui

all'art. 17, commi 1 e 2, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, T. U. S. P.;

Dato atto che, secondo quanto dispone dall'art. 4, comma 6, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *“è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”*;

Tenuto conto del fatto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d. l. n. 13 agosto 2011, n. 138, e s. m. i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune di Mongiuffi Melia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso altresì che l'art. 24 T. U. S. P. ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 24 T. U. S. P., con delibera consiliare n. 22 del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute” il comune di Mongiuffi Melia ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Rilevato che nella suddetta delibera la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, prescriveva che: *“il processo di razionalizzazione –nella sua formulazione straordinaria e periodica– rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 comma 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione”;*

Ribadito, inoltre, che, sempre nella delibera sopra richiamata, la Corte dei Conti dispone che: *“il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto [...], individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d. lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

Considerato altresì che le disposizioni del T. U. S. P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune di Mongiuffi Melia, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal comune di Mongiuffi Melia;

Considerato che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione ed anche nel caso in cui non risulti necessario alcun aggiornamento, dal momento che, in ogni caso, l'esito della ricognizione deve essere comunicato tanto al Ministero dell'Economia e delle Finanze quanto alla Corte dei Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune di Mongiuffi Melia, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

Evidenziato che negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 l'ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni pubbliche possedute;

Rilevato che da ultimo la ricognizione delle partecipazioni pubbliche è avvenuta con delibera consiliare n. 31 del 29 dicembre 2021, nella quale il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni pubbliche possedute con la conseguenza che non risulta necessario approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente;

Atteso che, a seguito di dopo maggiori controlli e verifiche, il comune di Mongiuffi Melia risulta attualmente titolare di partecipazioni nelle seguenti società:

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azioni – S. R. R. Messina Area Metropolitana società consortile per azioni;
- A. T. O. ME 4 s. p. a. in liquidazione;
- Peloritani s. p. a. in liquidazione;
- Gal Terre dei miti e della bellezza s. c. a r. l.;
- Taormina Etna s. c. a r. l. in liquidazione;
- Ambito Territoriale Ottimale 3 Segr. Tecnico Oper. Servizio Idrico Integrato;
- Assemblea Territoriale Idrica Messina;

Ritenuto che è necessario mantenere le partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella SRR Messina Area Metropolitana società consortile per azioni, stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio

di interesse generale, quale quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche in considerazione della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti;

Rilevato che non è possibile procedere alla dismissione delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nell'A. T. O. ME 4 s. p. a. in liquidazione in considerazione del processo di liquidazione in cui è coinvolta la medesima;

Considerato che appare opportuno mantenere le partecipazioni presso il GAL Terre dei miti e della bellezza s. c. a r. l. in considerazione del fatto che tale società tende a garantire lo svolgimento di un servizio a carattere generale afferente un'attività strettamente istituzionale quale quella di promozione e di sviluppo locale, in sinergia con altri enti e in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, anche tramite la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo;

Considerato altresì che il mantenimento delle partecipazioni nel GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara è, in ogni caso, reso possibile in virtù dell'art. 4, comma 6, del T. U. S. P.;

Valutato che non è possibile procedere alla dismissione delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Segr. Tecnico Oper. Servizio Idrico Integrato in liquidazione dal momento che detta società è posta in liquidazione;

Valutato che non risulta altresì possibile procedere alla dismissione delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella società Taormina Etna s. c. a r. l. in liquidazione in considerazione del fatto che il suddetto organismo è posto in liquidazione;

Rilevato altresì che non è possibile procedere alla dismissione delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella società Peloritani s. p. a. in liquidazione dal momento che tale società risulta posta in liquidazione;

Ritenuto che è necessario mantenere le partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nell'Assemblea Territoriale Idrica Messina stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, ovvero quello del ciclo integrato delle acque, anche in considerazione della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;


Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di RIPORTARE ed APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente proposta;
- 2) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs 19 agosto 16, n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 giugno 17, n. 100, la ricognizione delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Mongiuffi Melia al 31 dicembre 2021 secondo quanto indicato nelle premesse e nei punti successivi della presente proposta;

- 3) di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile società per azioni stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, quale quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche in considerazione della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti;
- 4) di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute nel comune di Mongiuffi Melia nell'A. T. O. ME 4 s. p. a. in liquidazione fino alla conclusione del processo di liquidazione della medesima;
- 5) di APPROVARE, anche ai sensi di quanto ammesso dall'art. 4, comma 6, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, il mantenimento delle partecipazioni del comune di Mongiuffi Melia nel GAL Terre dei miti e della bellezza s. c. a r. l. in considerazione del fatto che tale società tende a garantire lo svolgimento di un servizio a carattere generale afferente un'attività strettamente istituzionale quale quella di promozione e di sviluppo locale, in sinergia con altri enti e in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, anche tramite la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo;
- 6) di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni detenute dal comune di Mongiuffi Melia nell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Segr. Tecnico Oper. Servizio Idrico Integrato in liquidazione fino alla conclusione del processo di liquidazione della medesima;
- 7) di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella società Taormina Etna s. c. a r. l. in liquidazione in considerazione del fatto che il suddetto organismo è posto in liquidazione ;
- 8) di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni nella società Peloritani s. p. a. in liquidazione fino alla conclusione del processo di liquidazione della medesima;
- 9) di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nell'Assemblea Territoriale Idrica Messina stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, ovvero quello del ciclo integrato delle acque, anche in considerazione della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti;
- 10) di PRENDERE ATTO del fatto che la ricognizione delle partecipazioni pubbliche effettuata nell'anno 2021 ed inerente alle partecipazioni possedute dall'ente al 31 dicembre 2020 non prevedeva alcun un piano di razionalizzazione, ad eccezione delle società già poste in liquidazione, per cui non è necessario l'approvazione di alcuna relazione sull'attuazione del medesimo;
- 11) di TRASMETTERE l'atto che sarà deliberato a tutte le società partecipate dal comune di Mongiuffi Melia;
- 12) di TRASMETTERE copia dell'atto che sarà deliberato alla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Sicilia e alla struttura di cui all'art. 15 del T. U. S. P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini appositamente stabiliti;
- 13) di PUBBLICARE l'atto che sarà deliberato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del comune di Mongiuffi Melia;

IL PROPONENTE
dott. Rosario Leonardo D'Amore



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Si esprime parere: favorevole _____

Mongiuffi Melia, li 16 dicembre 2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Per la regolarità contabile

Ufficio di Ragioneria

Si esprime parere: favorevole _____

Mongiuffi Melia, li 16 dicembre 2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Attestazione di copertura finanziaria

Visto s'ATTESTA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 48/91 la copertura finanziaria per complessive euro _____ è annotato al cod. _____ (Cap _____) bilancio 2022/2024 es. _____ al n. _____ avente per oggetto: _____

Mongiuffi Melia, li 16 dicembre 2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Parere del Revisore Unico

Oggetto: RICHIESTA PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETÀ' PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E SS.MM.ED II. -RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2021" .

Il Revisore Unico

Dott. Antonio Guastella

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

IL REVISORE DEI CONTI

Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 30.10.2020

Verbale n. 14 del 21.12.2022

Premesso che in data 20 dicembre 2022 è pervenuta via PEC la vostra lettera di trasmissione prot. n. 6748 del 20.12.2022 relativa alla proposta in oggetto.

Vista la proposta di *"Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021"* presentata dal Sindaco.

Tenuto conto che

- *il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:*
- *l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;*
- *l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190; - l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*
- *l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "((..)) salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017".*

CONSIDERATO CHE

nella suddetta proposta sono riportate le partecipazioni del Comune di Mongiuffi Melia per ciascuna società partecipata:

- **S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortile per azioni;**
- **A.T.O. ME 4 S.p.A. in liquidazione;**

- Peloritani S.p.A. in liquidazione;
- Gal Terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l.;
- Taormina Etna s.c.a.r.l. in liquidazione;
- Ambito Territoriale Ottimale 3 Seg. Tecnico Oper. Servizi Idrico Integrato in liquidazione;
- **Assemblea Territoriale Idrica Messina.**
- *l'ente ritiene: "(((...)) è necessario mantenere le partecipazioni nella S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortile per azioni, stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale (...)) non sia possibile procedere alla dismissione delle partecipazioni possedute dal Comune di Mongiuffi Melia nell'A.T.O. ME 4 S.p.A. in liquidazione (((...)) appare opportuno mantenere le partecipazioni presso il GAL Terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l. in considerazione del fatto che tale società tende a garantire lo svolgimento di un servizio a carattere generale afferente un'attività strettamente istituzionale quale quella di promozione e di sviluppo locale (((...)) altresì che il mantenimento delle partecipazioni nel GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara (((...)) non è possibile procedere alla dismissione delle partecipazioni possedute dal Comune di Mongiuffi Melia nell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Segr. Tecnico Oper. Servizio Idrico Integrato in liquidazione dal momento che detta società è posta in liquidazione (((...)).*
- lo stesso criterio vale per le altre società in liquidazione come: Taormina Etna, società Peloritani.
- l'ente ritiene necessario mantenere le partecipazioni possedute nella società Assemblea Territoriale Idrica Messina stante trattasi di partecipazioni obbligatorie per lo svolgimento di un servizio di interesse generale, relativo alla gestione delle reti e degli impianti di acqua corrente.

Visto il parere favorevole, in data 16/12/2022, di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e dal Responsabile Area Economico Finanziaria.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 267/2000, l'art. 194 comma 1, lett. e)
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana.

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Rilevato che le società A.T.O. ME 4 S.p.A., Taormina Etna s.c.a.r.l., Ambito Territoriale Ottimale 3 Seg. Tecnico Oper. Servizi Idrico Integrato e Peloritani S.p.A risultano in liquidazione.

Tutto Ciò Premesso

Il Revisore

esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto;

inoltre, il Revisore invita l'ente a

- riesaminare, scrupolosamente, la posizione delle società in liquidazione;
- verificare i bilanci delle società partecipate;
- comunicare l'esito della ricognizione e le schede di rilevazione allegate alla proposta di deliberazione al MEF e trasmettere l'atto deliberativo alla Corte dei Conti.

Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Guastella



IL PRESIDENTE
F.to Ardizzone Sebastiana Marcella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Mazzullo Beatrice

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fallica Pietro Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 02/12/1991 n°44 è stata pubblicata all'albo pretorio dal 02/01/2023 al 17/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fallica Pietro Vincenzo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA GIORNO 30/12/2022
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1 della L. R. n.44/91)

[X] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12 comma 2 della L. R. n. 44/91)

dalla Residenza Comunale li _____

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
